Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Sabato, 22 maggio 1926** | **Numero 118**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del **conto** corrente N. **1/2640** del Provveditorato generale dello Stato, a norma della **circolare** 26 giugno **1924**.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione-Fiera internazionale, in Fiume.

Con decreto 2 maggio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 successivo al registro n. 6 Finanze, foglio 202, l'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, una Esposizione-Fiera internazionale da aver luogo in Fiume dal 1° al 31 agosto 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1122.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 812.

Unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga la facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale;

Veduto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare il servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, che, a tenore del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, scade il 31 dicembre 1930, cessa, per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, col 30 giugno 1926.

Art. 2.

Le valute auree e quelle effettivamente equiparate all'oro, appartenenti alle riserve destinate a guarentigia della circolazione dei biglietti, di proprietà del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, passeranno, col 1° luglio 1926, alla Banca d'Italia.

Le dette valute saranno provvisoriamente conteggiate a favore dei Banchi al prezzo medio ufficiale del mese di aprile 1926 ragguagliato per la lira oro. Il prezzo definitivo da applicare alle valute medesime sarà determinato, con convenzione a parte, fra il Tesoro dello Stato e la Banca d'Italia e i detti due Banchi.

Art. 3.

La Banca d'Italia è autorizzata a emettere biglietti propri in corrispondenza dell'ammontare dei biglietti in circolazione a debito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia accertati alla sera del 30 giugno 1926.

Art. 4.

I biglietti della Banca d'Italia, emessi come al precedente articolo, serviranno a sostituire gradatamente, a cominciare dal 1° luglio 1926, quelli costituenti la circolazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e saranno attribuiti, innanzi tutto, a diminuzione del credito dei Banchi stessi verso la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali in sino a piena copertura di esso; in secondo luogo a riduzione della circolazione dei due Banchi per conto dello Stato in sino a estinzione; e da ultimo all'assorbimento della loro circolazione residua per conto del commercio.

Per il 30 giugno 1926 lo Stato rimborserà al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia l'ammontare delle anticipazioni statutarie ordinarie attualmente in corso, in tutto 125 milioni di lire, corrispostegli a tenore dell'art. 25 del testo unico di legge sugli istituti di emissione, dei Regi decreti 16 settembre 1912, n. 1068; 19 settembre 1914, n. 1007, e 23 maggio 1915, n. 710, convertiti in legge.

Art. 5.

Le valute auree e equiparate di che all'art. 2 costituiranno riserva speciale per guarentigia della circolazione a fronte dei biglietti da emettersi dalla Banca d'Italia a tenore degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

A cominciare dal 1° luglio 1926 il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia eseguiranno tutte le loro operazioni, comprese quelle di cambio dei rispettivi biglietti, con biglietti della Banca d'Italia.

Art. 7.

Tutti i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che si troveranno rispettivamente nelle casse dei medesimi la sera del 30 giugno 1926, o che saranno in viaggio, o comunque in potere dei due Istituti emittenti, cesseranno di essere disponibili, e non potranno più essere messi in circolazione. A tal fine, questi biglietti saranno chiusi immediatamente nelle rispettive casse speciali, sotto la custodia del rappresentante del Regio Governo.

Nello stesso modo saranno immobilizzati i biglietti dei due Banchi via via che dalla circolazione rientreranno nelle casse dei medesimi. Tali biglietti, previo accertamento del detto rappresentante e contro consegna alla Banca d'Italia, che ne costituirà un deposito intangibile, saranno sostituiti mediante una corrispondente somministrazione di biglietti della Banca d'Italia.

Art. 8.

I biglietti che la Banca d'Italia emetterà a tenore dell'articolo 3, esclusi quelli corrispondenti alle operazioni dei due Istituti con la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, non saranno soggetti nè a tassa nè a contributo di sorta, e staranno all'infuori del limite normale indicato al seguente art. 14.

I biglietti della Banca d'Italia destinati al baratto di quelli dei due Banchi impiegati nelle operazioni con la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali avranno, a tutti gli effetti, trattamento eguale a quello ora fatto ai biglietti cui devono essere sostituiti.

Art. 9.

A datare dal 1° luglio 1926, le partite costituenti le attività della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sov-

venzioni su valori industriali di pertinenza del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a fronte dei biglietti da loro emessi, saranno riconosciute dalla Sezione medesima come pertinenti alla Banca d'Italia.

Le inscrizioni esistenti, al 30 giugno 1926, nei bilanci del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e riguardanti così i fondi di accantonamento di che agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, come gli interessi dovuti dal Tesoro sui rimborsi effettuati dalla detta Sezione, saranno trasportate nel bilancio della Banca d'Italia.

Art. 10.

A cominciare dal 1° luglio 1926 i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che entreranno nelle casse della Banca d'Italia per operazioni col pubblico, saranno dalla medesima giornalmente sostituiti con biglietti propri, mediante prelevamento dal fondo di biglietti di che all'articolo 3.

I detti biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dalla Banca d'Italia saranno immessi nel deposito intangibile previsto al precedente art. 7.

Dall'ammontare della circolazione dei biglietti della Banca d'Italia sarà dedotto l'eventuale suo credito dipendente dalla riscontrata decadale dei detti due Istituti per i titoli nominativi, ai fini dei conteggi della tassa di circolazione.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facoltà di continuare a emettere fedi di credito e vaglia cambiarii. Per questi ultimi, tale facoltà cesserà col 31 dicembre 1930.

Gli attuali accordi esistenti fra i tre Istituti per la reciproca accettazione dei titoli nominativi da essi emessi cesseranno a quella data.

Art. 11.

I biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia cesseranno di avere corso legale il 30 giugno 1927.

La Banca d'Italia e i detti due Banchi ne effettueranno il baratto con biglietti della Banca d'Italia sino a tutto il 31 dicembre 1930. Scaduto questo termine, i biglietti dei due Banchi che non fossero stati presentati pel cambio rimarranno prescritti. L'importo dei biglietti prescritti spetterà all'Erario dello Stato.

Art. 12.

Con altro decreto, sarà provveduto all'ordinamento del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, alla determinazione del rispettivo capitale, e sarà disposto circa i rispettivi fondi di riserva.

Art. 13.

Sino a nuove disposizioni, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, anche dopo il 30 giugno 1926, continueranno, alle attuali condizioni, le operazioni di sconto e di anticipazione di carattere speciale cui sono presentemente autorizzati.

Essi continueranno a partecipare, sempre alle attuali condizioni, alla Sezione ordinaria del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Art. 14.

Il limite normale della circolazione della Banca d'Italia per conto del commercio potrà elevarsi, mediante decreti Reali, sino a raggiungere, come massimo, la somma globale dei limiti attualmente consentiti ai tre Istituti di emissione.

Art. 15.

Sotto la vigilanza del Ministro per le finanze è data facoltà alla Banca d'Italia di concedere operazioni di risconto e di anticipazione al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, a un saggio di favore sino a uno per cento al di sotto del saggio ufficiale dello sconto e dell'interesse.

I limiti e le modalità di tali operazioni saranno stabiliti col decreto di che al precedente art. 12.

La tassa di circolazione riguardante i biglietti della Banca d'Italia impiegati in tali operazioni non sarà superiore alla misura del saggio di favore ad esse applicato.

Art. 16.

A cominciare dal 1° luglio 1926, il Comitato centrale amministrativo della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, di che all'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, sarà costituito del direttore generale della Banca d'Italia, presidente; di un funzionario della Banca stessa da esso designato, e di due delegati governativi, nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Per la validità delle adunanze del detto Comitato sarà necessaria la presenza di tre membri. A parità di voti, quello del presidente sarà prevalente.

Art. 17.

Le Commissioni di sconto della Banca d'Italia fungeranno, a partire dal 1° luglio 1926, quali Comitati locali della detta Sezione speciale autonoma sotto la presidenza del direttore locale della Banca d'Italia, ferma rimanendo l'eccezione fatta dall'art. 9 del ripetuto decreto-legge n. 2103, per quanto concerne il Comitato presso la dipendenza di Roma.

Art. 18.

L'esercizio delle Stanze di compensazione, dal 1° luglio 1926, sarà affidato esclusivamente alla Banca d'Italia.

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia, col Banco di Napoli e col Banco di Sicilia, in ordine all'esecuzione del presente decreto.

Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 112. — COOP.

Numero di pubblicazione 1123.

REGIO DECRETO 2 maggio 1926, n. 802.

Modificazioni agli assegni lordi annui da corrispondersi ad alcuni ufficiali diplomatici e consolari in talune residenze all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni lordi annui da corrispondersi agli ufficiali diplomatici e consolari nelle residenze sottoindicate sono fissate come appresso a decorrere dalle date indicate.

Vienna: Ministro, L. 30,000 dal 1° aprile 1925.
Primo segretario, L. 7000 dal 1° aprile 1925.
Secondo segretario, L. 5500 dal 1° aprile 1925.
Addetto, L. 5500 dal 1° aprile 1925.
Vice console reggente la cancelleria consolare, L. 5500 dal 1° aprile 1925.
Innsbruck: Console generale, L. 8000 dal 1° aprile 1925.
Danzica: Console, L. 16,000 dal 1° luglio 1925.
Amburgo: Vice console, L. 9000 dal 1° aprile 1926.
Parigi: Vice console, L. 7000 dal 1° aprile 1926.
Ginevra: Vice console, L. 7000 dal 1° aprile 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 95. — COOP

Numero di pubblicazione 1124.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 827.

Modificazioni alla composizione della Commissione di esperti per la determinazione degli strumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2871;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2281;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Segretario di Stato per gli affari esteri, la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2871, le parole: « su proposta del presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale », sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del presidente del Comitato per la mobilitazione civile ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2871, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'art. 1 sarà presieduta dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile e formata da sette membri designati uno dal Capo del Governo Primo Ministro, due dal Ministro per le finanze, ed uno rispettivamente dai Ministri per la guerra, la marina, l'aeronautica e l'economia nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 119. — COOP

Numero di pubblicazione 1125.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 801.

Quantitativi di prodotti coloniali da ammettere nel Regno a regime doganale di favore durante l'anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Visti i Regi decreti 11 marzo 1923, n. 873; 29 luglio 1923, n. 1908; 7 ottobre 1923, n. 2467; 23 marzo 1924, n. 644; 23 marzo 1924, n. 645; 4 gennaio 1925, n. 515; 5 aprile 1925, n. 805; 22 novembre 1925, n. 2290;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I quantitativi da ammettere nell'anno 1926 alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati per le seguenti merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa generale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantitativi da ammettere a trattamento di favore nell'anno 1926
9	Bestiame ovino	Capi	20.000
10	Bestiame caprino	»	2.000
20 B.2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate:		
	altre	Quintali	5.000
21 a	Estratti di carne o brodi condensati allo stato solido o pastoso	»	1.000
b	allo stato liquido		
34	Pesci preparati:		
a	secchi, salati o affumicati.		
	7. altri		
b	Marinati, sott'olio o altrimenti preparati:	Tonno, q.li	20.000
	1º in scatole del peso fino a mezzo kg. (compreso il recipiente).		
	α) tonno		
	δ) altri		
	2º in scatole del peso di più di mezzo kg. fino a 20 kg. (compreso il recipiente)		
	α) tonno		
	δ) altri	altri, q.li	1.000
	3º in altri recipienti:		
	α) tonno		
	γ) altri		
37 a	Caffè: in grani e in pellicole	Quintali	30.000
39	Zucchero	»	10.000
42 a	Miele: naturale puro	»	200
65	Frumento	»	40.000
66 b	Orzo: altro	»	100.000
ex 69	Dura	»	20.000
89	Datteri	»	5.000
ex 98 a	Pasta di datteri		

Numero e lettera della tariffa generale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantitativi da ammettere a trattamento di favore nell'anno 1926
117	Semi oleosi:		
	a) di arachide		
	c) di colza e di ravizzone	Quintali	150.000
	e) di lino		
	h) di sesamo		
	ex i) di neuk o di cotone		
125	Olii vegetali:		
e	di cotone	»	10.000
	f) di ricino	»	8.000
	g) di sesamo	»	5.000
139 a-2	α) Cera di api: altra, non lavorata	»	500
227 b	Tappeti da pavimenti di lana o di borra di lana:	»	500
	altri		
604	Legno:		
a	comune:		
	2º squadrato o segato per il lungo	»	1.000
b	fino: squadrato o segato per il lungo		
808	Pelli conciate col pelo, comprese le codi naturali conciate	»	100
809 a b c d	Pelli conciate senza peli, rifinite o non, escluse le pergamenate	»	1.000
ex 897 f	Bottoni di palma dum; dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum.	Bottoni Quintali	1.000
		Dischi e fette Quintali	5.000
	Trocas in dischi sagomati per bottoni	»	20.000
	Lavori e manufatti d'ogni genere di pelli conciate	»	300
	Lavori e manufatti d'ogni genere di fibra d'agave e di sanseviera	»	5.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 94. — COOP

Numero di pubblicazione 1126.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 830.

Passaggio dell'Istituto per i ciechi di Torino alla diretta dipendenza del Ministero dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Visto lo statuto organico dell'Istituto pei ciechi di Torino, approvato con R. decreto 24 maggio 1877;
Ritenuto che gli scopi dell'educazione e dell'istruzione inerenti al detto Istituto hanno prevalenza notevole sui fini di assistenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Istituto pei ciechi di Torino è dichiarato istituto scolastico e posto alla dipendenza del Ministero dell'istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 122. — COOP

Numero di pubblicazione 1127.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 805.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica delle paludi di Nivolelli in provincia di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
Considerata la necessità di provvedere alla bonifica delle paludi di Nivolelli, in territorio del comune di Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, allo scopo di evitare danni all'igiene del Comune suddetto ed alle sue frazioni di Costiera e di Gazzera, nonchè nell'interesse dell'agricoltura di quella zona;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria, a termini del secondo comma dell'art. 3 del citato testo unico;
Visto il voto del Comitato tecnico presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia in data 15 gennaio 1926, n. 910;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 27 marzo 1926, n. 627;
A termini dell'art. 6 (4° comma) del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica delle paludi di Nivolelli in provincia di Trapani.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 98. — COOP

Numero di pubblicazione 1128.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 795.

Erezione in Ente morale del Comitato esecutivo per le onoranze ad Alessandro Volta, con sede in Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda avanzata in data 2 novembre 1925, dal « Comitato esecutivo per le onoranze ad Alessandro Volta » con sede in Como, al fine di ottenere l'erezione in Ente morale;
Visto lo statuto che regge il suddetto Comitato;
Constatato che il Comitato si propone di onorare la memoria di Alessandro Volta, mediante l'attuazione di un concreto programma, consistente essenzialmente in una esposizione internazionale di elettricità ed una esposizione nazionale serica;
Ritenuto che l'importanza dello scopo, sia dal punto di vista morale che economico, corrisponde ad un rilevante interesse nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato esecutivo per le onoranze ad Alessandro Volta, con sede in Como, è eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 88. — COOP

Statuto dell'Ente per la Esposizione Voltiana in Como nell'anno 1927.

Art. 1.

Per commemorare il primo centenario della morte di Alessandro Volta avrà luogo in Como, nell'anno 1927, una Esposizione internazionale di elettricità e nazionale serica.

Art. 2.

L'Esposizione è fatta a cura del Comitato esecutivo costituito in esecuzione della deliberazione 28 febbraio 1925 del Comitato promotore.

Il presidente del Comitato esecutivo è il rappresentante del comune di Como.

Art. 3.

Il Comitato esecutivo è rappresentato da una Giunta eletta dal Comitato stesso nel proprio seno.

La Giunta convoca il Comitato esecutivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni; propone l'aggiunta di nuovi membri sia al Comitato d'onore che al Comitato esecutivo; dà i provvedimenti necessari per la custodia e la gestione dei fondi; ordina e dirige gli uffici amministrativi nominando impiegati e salariati; veglia all'esecuzione dei lavori; nomina Commissioni speciali, di cui determina le attribuzioni con apposito regolamento, e compie tutti gli atti necessari alla attuazione ed al buon esito della Esposizione.

Art. 4.

La Giunta è costituita dal presidente e dai vice-presidenti del Comitato esecutivo, dai presidenti delle Commissioni singole, quali membri, e da un segretario generale.

Il presidente rappresenta il Comitato di fronte ai terzi, ed è sostituito in caso di impedimento o per speciali attribuzioni, dal vice presidente più anziano di età.

Art. 5.

I fondi raccolti dalla pubblica sottoscrizione, ed i proventi d'ogni altra natura, saranno versati presso un istituto di credito cittadino designato dalla Giunta.

Le spese deliberate dalla Giunta saranno pagate per mezzo di mandati sottoscritti dal presidente o da un vice-presidente e da un membro della Giunta medesima, nonchè dal segretario generale o da persona da esso delegata.

Art. 6.

L'opera del Comitato esecutivo sarà coadiuvata dalle Commissioni nominate a termini dell'art. 3.

Art. 7.

Ogni Commissione sarà convocata e presieduta dal proprio presidente e, in assenza, dal membro più anziano.

Art. 8.

I fondi necessari per l'Esposizione sono raccolti mediante sottoscrizioni di privati e concorsi di Enti pubblici.

I versamenti saranno fatti nelle epoche e colle modalità fissate dalla Giunta. Nel caso in cui si stabilissero versamenti rateali, il mancato pagamento di una rata alla stabilita scadenza, renderà senz'altro esigibili anche le rate successive.

Art. 9.

Il rendiconto finale della gestione sarà approvato dal Comitato esecutivo e depositato in Municipio con tutti gli allegati: i sottoscrittori avranno facoltà di delegare, nel termine di sei mesi dall'avvenuto deposito, e colle modalità che saranno determinate dallo stesso Comitato esecutivo, una loro Commissione per l'esame ed il controllo.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo, prima di sciogliersi, delibererà l'erogazione dell'eventuale avanzo per opere di pubblica utilità o di assistenza.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926.

Nomina, per l'anno 1926, del Collegio arbitrale avente sede in Aquila, di cui al R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi rispettivamente in data 9 dicembre 1925 e 18 marzo 1926 dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 19 dicembre 1925: 18, 20, 27 gennaio e 22 febbraio 1926 emesse rispettivamente dal Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, dalla Regia commissione straordinaria per la provincia di Aquila, dalla Deputazione provinciale di Chieti, dalla Regia commissione straordinaria per la provincia di Teramo, e dal Consiglio provinciale di Campobasso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale avente sede in Aquila di cui all'articolo 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1926 dai signori:

Cav. uff. Leoni Romualdo, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente effettivo;

Cav. uff. Mangoni Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente supplente;

Comm. Prezioso Pasquale, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. Nicoli Tullio, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;

Ing. Bellucci Romano, arbitro ordinario, e ing. Ulpiani Pietro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Cav. ing. Ricci Donato, arbitro ordinario, e ing. Corradi Giulio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Aquila;

Ing. Bonanni Gaetano, arbitro ordinario, e cav. uff. ingegnere Pollice Alfonso, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Cav. uff. ing. Coppola Giuseppe, arbitro ordinario, e cav. ing. De-Vico Antonio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Ing. De-Sanctis Aldo, arbitro ordinario, e ing. Mastracchio Eduardo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926.

Nomina, per l'anno 1926, del Collegio arbitrale avente sede in Roma, di cui al R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi rispettivamente in data 9 dicembre 1925 e 25 marzo 1926 dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 24 novembre 1925 della Regia Commissione per la provincia di Terra di Lavoro, 4 febbraio 1926 della Regia commissione straordinaria per la provincia di Roma, e 12 febbraio 1926 della Deputazione provinciale dell'Umbria;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Roma di cui all'art. 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1926 dai signori:

Cav. uff. Morrone Francesco, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Cav. uff. Favari Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

Cav. ing. Penserini Domenico, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. uff. ing. Buttini Casimiro, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;

Ing. De Rubertis Rubens, arbitro ordinario, e ing. De Gregorio Pietro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro;

Comm. ing. Morosini Luigi, arbitro ordinario, e commendator ing. Magnani Enrico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Ing. Romaccioni Fabrizio, arbitro ordinario, e ing. Bartoletti Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale dell'Umbria.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno in data 18 maggio 1926 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 109

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	76 50	Belgio	75 80
Londra	127 312	Olanda	10 60
Svizzera	507 60	Pesos oro (argentino)	24 10
Spagna	376 —	Pesos carta (argent.)	10 60
Berlino	6 275	New-York	26 25
Vienna (Shilling)	3 756	Belgrado	46 50
Praga	78 —	Budapest	0 0369
Romania	9 25	Russia	140 70
Dollaro canadese	26 175	Oro	506 50

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 925
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	45 65
	5.00 % netto	94 95
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 975

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.